

## **Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati**

(del 16 dicembre 2008)

### LA COMMISSIONE CANTONALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

richiamato l'art. 22 del R sulla protezione dei dati personali,

#### **p r o n u n c i a :**

1. È adottato il seguente regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la procedura:

**Art. 1** La Commissione è nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato; il Gran Consiglio ne conferma la nomina (art. 31 cpv. 1 LPDP).

La Commissione è indipendente; essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato che ne assume la presidenza (art. 31 cpv. 2 LPDP).

La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge (art. 31 cpv. 3 LPDP).

**Art. 2** Ogni persona dei cui dati si tratta può fare valere i diritti istituiti dalla LPDP oppure dal diritto superiore (art. 13 cpv. 2 Cost. e art. 8 CEDU) chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati (art. 31a cpv. 1 LPDP).

La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell'organo che elabora i dati o come denuncia contro quest'ultimo (art. 31a cpv. 2 LPDP).

**Art. 3** Prima di entrare nel merito di una denuncia o di un ricorso la Commissione esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 LPamm).

In particolare, la Commissione non è competente se la denuncia rispettivamente il ricorso sono proponibili ad altra autorità o altro tribunale, secondo una legge speciale. La Commissione non è competente se la domanda è già stata giudicata (art. 31a cpv. 3 LPDP).

Se si ritiene incompetente, la Commissione emana una formale decisione d'inammissibilità e, una volta cresciuta in giudicato, trasmette gli atti all'autorità competente e ne dà comunicazione al denunciante o ricorrente (art. 4 LPamm).

**Art. 4** Il Presidente può, d'ufficio o su istanza di parte, adottare le opportune misure provvisori (art. 21 LPamm).

**Art. 5** L'istruzione e l'assunzione delle prove avvengono da parte del Presidente o del giudice delegato.

Alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio.

Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti alla Commissione viene tenuto un verbale (art. 18 cpv. 3 LPamm).

---

Publicato nel BU **2008**, 714.

**Art. 6** La Commissione accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d'ufficio il diritto (art. 18 cpv. 1 LPamm).

**Art. 7** La Commissione delibera di regola nella composizione di tre membri e giudica nella composizione di cinque membri se un membro o la particolarità della questione sottoposta a giudizio lo richiedono.

In caso di ricsusa o di astensione di un membro la Commissione giudica in ogni caso nella composizione di tre membri.

La Commissione delibera oralmente se un membro lo chiede o non vi è unanimità. Negli altri casi, giudica mediante circolazione degli atti.

Il denunciante/ ricorrente ha il diritto di chiedere una seduta pubblica in applicazione dell'art. 6 CEDU.

**Art. 8** La sentenza dev'essere motivata.

La sentenza è intimata al denunciante/ ricorrente, all'organo che elabora i dati, all'Incaricato cantonale della protezione dei dati, al Consiglio di Stato.

**Art. 9** Contro la sentenza della Commissione può essere interposto ricorso al TRAM entro 15 giorni, secondo le modalità descritte dall'art. 46 LPamm.

**Art. 10** Per la tassa di giustizia fa stato l'art. 28 LPamm e per le indennità ripetibili l'art. 31 Lpamm.

**Art. 11** Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento sono applicabili i disposti della Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

2. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Entrata in vigore: 19 dicembre 2008 - BU **2008**, 714.